



Stato delle Revisioni

Rev. N°	Motivo	Data
0	Prima emissione	25/04/2005
1	Revisione in occasione di rinnovo abilitazione	10/04/2012
2	Revisione per modifiche e miglioramenti	20/02/2017
3	Recepimento delle osservazioni di Accredia	31/05/2018
4	Allineamento alla Procedura Operativa per la Gestione delle Segnalazioni, dei Reclami e dei Ricorsi	01/03/2019
5	Recepimento osservazione e commento Accredia	13/05/2019
6	Modifiche organizzative e gestionali in seguito ad entrata in vigore della Legge 8/2020	21/09/2020
7	Recepimento rilievi esame documentale Accredia e nuova revisione del Regolamento Accredia RG 01	05/12/2022

Redazione:

Responsabile Qualità (RGQ)
Salvatore Cozza

Approvazione:

Amministratore Unico (AU)
Augusto Roccatagliata

Sommario

1	Scopo e campo di applicazione	3
2	Modalità di gestione del regolamento	3
3	Riferimenti normativi	3
4	Definizioni	4
5	Attivazione ed erogazione del servizio di verifica	5
5.1	Accesso ai servizi di verifica	5
5.2	Attivazione - aspetti contrattuali	6
5.3	Programmazione della verifica	6
5.4	Esecuzione della verifica	7
5.5	Verbalizzazione	7
5.5.1	Uso del verbale	8
5.6	Verifiche straordinarie	8
5.6.1	Esito negativo della verifica periodica	8
5.6.2	Modifica sostanziale all'impianto	9
5.6.3	Richiesta di verifica straordinaria da parte del cliente	9
6	Archiviazione e custodia dei verbali	10
7	Impegni di PRO-CERT	10
8	Impegni del Richiedente	11
9	Ricorsi e reclami	12
10	Riservatezza	13
11	Durata del contratto ed altre condizioni	13
12	Responsabilità civile	13

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie su:

- impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;
- installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche;

eseguite ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del DPR 462/2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero per lo Sviluppo Economico, di seguito identificato anche come MISE).

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che

- ❖ le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza,
- ❖ i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e
- ❖ si sia ottemperato ai rilievi/osservazioni/prescrizioni eventualmente impartiti in precedenti verifiche.

2 Modalità di gestione del regolamento

Il presente Regolamento viene sottoposto a specifica approvazione della Direzione PRO-CERT ed è a disposizione degli interessati sul sito internet: www.procert.it, nell'ultima revisione disponibile. I clienti possono comunque richiederne una copia facendone richiesta a PRO-CERT.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nelle sue attività PRO-CERT applica sempre l'ultima revisione emessa del Regolamento.

I clienti di PRO-CERT vengono informati via mail della emissione di una nuova revisione del regolamento in maniera collettiva.

Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra PRO-CERT e il Richiedente. Sottoscrivendo il contratto il cliente dichiara di aver preso visione del regolamento e di approvarlo in tutte le sue parti nell'ultima revisione disponibile all'indirizzo www.procert.it.

3 Riferimenti normativi

- DPR 462/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" e sua integrazione mediante la Direttiva del MAP 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.
- L. 8/2020, "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 30 dicembre 2019, recanti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazioni tecnologiche.

- CEI 0-14:2005-03 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- Norme CEI, UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative linee guida
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale".
- ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".
- RG-01 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale".
- RG-01-04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione".
- Regolamenti Tecnici e ulteriori disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento, eventualmente applicabili.
- Eventuali prescrizioni aggiuntive contenuti in documenti delle autorità competenti quali ad esempio Organismi ministeriali, etc.

N.B. Con riferimento alle Norme Tecniche e alle Norme armonizzate, qualora nei riferimenti venga omissa l'anno di pubblicazione, è da intendersi l'ultima revisione disponibile.

4 Definizioni

La terminologia utilizzata da PRO-CERT nello svolgimento delle proprie attività, in accordo ai riferimenti normativi citati in precedenza, è dettagliata di seguito.

- **Richiedente:** il richiedente o il Legale Rappresentante dell'impianto che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica.
- **Luogo di lavoro:** luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Con l'esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
- **Impianto di messa a terra:** insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, collettori (o nodi) di terra e conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione delle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.
- **Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:** impianto costituito da un sistema di captatori, da un sistema di calate e da un sistema di dispersori usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno.
- **Impianto installato in luogo con pericolo di esplosione:** impianto elettrico installato all'interno di un'area classificata come Zona 0, Zona 1, Zona 20 o Zona 21 ai sensi del Titolo XI del D.Lgs 81/2008 (già D.Lgs 233/2003).
- **Luoghi a maggior rischio in caso di incendio:** luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.
- **Locali adibiti ad uso medico:** luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti oltre quelli destinati ad uso estetico.

- **Luoghi identificabili come cantieri edili:** luoghi destinati a lavori di costruzione edile o ingegneria civile, scavi e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili e d'ingegneria civile, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento e lavori di trasformazione, rinnovamento, o smantellamento di opere fisse, permanenti e temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro.
- **Luoghi ordinari:** tutti i luoghi che non rientrano nelle definizioni precedenti.
- **Ispettore (o Verificatore - ISP):** personale che svolge attività di valutazione della conformità su incarico dell'Organismo.
- **Verifica (o ispezione):** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.
- **Verifica periodica:** è l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
- **Verifica straordinaria:** è l'insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto e richiesta del datore di lavoro.
- **Periodicità:** intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari.
- **Verbale di verifica:** documento di sintesi dell'attività di verifica predisposto per raccogliere le annotazioni e le risultanze della stessa.
- **Non Conformità:** rilievo che evidenzia la condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle disposizioni di legge penalmente sanzionate o dalle norme tecniche, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, o dalle norme tecniche a seguito di attività di ispezione e che mette a rischio la sicurezza degli utenti; la Non Conformità determina l'esito negativo della verifica, attivando l'iter previsto dalla normativa vigente.
- **Osservazione:** indicazione al Richiedente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto ma che devono comunque essere risolti dal cliente almeno entro la verifica successiva.
- **Reclamo:** espressione di insoddisfazione sia verbale che scritta, rivolta all'Organismo, dettagliata in relazione ad un singolo episodio o 5 alla totalità del servizio ricevuto da parte dell'Organismo.
- **Ricorso:** atto con cui un cliente chiede all'Organismo di annullare, modificare o riconsiderare una o più decisioni, riguardanti l'erogazione del servizio di ispezione o certificazione, opponendosi ad esse.

5 Attivazione ed erogazione del servizio di verifica

5.1 Accesso ai servizi di verifica

Per accedere ai servizi di verifica, il Richiedente deve fornire alla PRO-CERT tutti i dati necessari:

- a mezzo della modulistica prevista dall'Organismo;

- a mezzo di richiesta telefonica, fax, e-mail, pec;
- tramite l'apposita area del sito web;
- direttamente ad un referente di PRO-CERT.

5.2 Attivazione - aspetti contrattuali

A fronte della richiesta pervenuta, PRO-CERT verifica la capacità di svolgere le attività di verifica e identifica il possibile verificatore incaricato.

PRO-CERT, previa acquisizione delle informazioni necessarie, invia al Richiedente un'offerta, nella quale sono indicate tutte le condizioni di fornitura del servizio e il possibile verificatore incaricato. Apponendo la propria firma ed eventualmente il timbro, il Richiedente accetta l'offerta di PRO-CERT e il presente regolamento, che costituiscono impegno contrattuale.

Ogni contratto ha validità biennale o quinquennale dalla data della sottoscrizione del conferimento, in funzione della periodicità della verifica prevista dal DPR 462/2001. Esso si intende automaticamente rinnovato per uguale periodo, salvo preavviso da inviarsi da una delle due parti tramite PEC almeno 90 giorni prima della data di scadenza. Resta inteso che almeno la prima delle verifiche contrattuali dovrà comunque essere eseguita.

Il cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici. Alla ricezione dell'incarico PRO-CERT verifica che ogni condizione posta in offerta sia rimasta invariata e che ogni ulteriore informazione richiesta sia stata fornita.

In caso dovessero essere evidenziate variazioni delle condizioni proposte, PRO-CERT provvederà a richiedere tutte le integrazioni necessarie o a comunicare le opportune modifiche prima dell'avvio delle attività.

Successivamente all'esito positivo degli accertamenti eseguiti, PRO-CERT provvederà a numerare la pratica impianto e procederà all'attivazione dell'intervento.

L'importo economico contenuto nell'offerta di PRO-CERT non copre gli eventuali costi per la presenza del personale necessario per il supporto e l'assistenza agli ispettori di PRO-CERT.

Tali costi sono da ritenersi esclusivamente a carico del Richiedente.

Ai sensi della Legge 8/2020, l'importo di ogni verifica è determinato dall'applicazione del Tariffario Unico Nazionale di cui al Decreto del Presidente ISPESL del 7 luglio 2005.

5.3 Programmazione della verifica

Le verifiche sono pianificate considerando le esigenze legate alla scadenza temporale per l'effettuazione dell'intervento, la localizzazione degli impianti e la disponibilità del Richiedente; ciò allo scopo di ottimizzare la tempistica di esecuzione ed eventualmente di spostamento da un impianto all'altro.

PRO-CERT individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica. L'ispettore designato per la verifica può prendere contatto con il cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica.

Le attività di verifica verranno eseguite in giornate ed orari lavorativi (8.30 – 18.30), salvo richieste particolari da concordare tra ispettore e cliente, tenendo comunque conto della scadenza della verifica precedente.

Eventuali richieste di modifica potranno essere inoltrate dal Richiedente in forma scritta fino a 3 giorni lavorativi dalla data prevista per la verifica.

Nel caso in cui il Richiedente desiderasse l'appuntamento in una determinata fascia oraria dovrà farne richiesta a PRO-CERT o all'ispettore incaricato che verificherà la possibilità di esaudire la richiesta in relazione ai vincoli organizzativi e logistici.

5.4 Esecuzione della verifica

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. Esame della documentazione tecnica e amministrativa relativa agli impianti da esaminare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento.
2. Esame a vista dei luoghi e degli impianti, preliminarmente all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto (o almeno di quelle parti verificabili) e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche.
3. Esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento e dalle procedure di PRO-CERT al fine di verificare l'efficienza degli impianti.

La verifica si svolge in presenza di personale preposto designato dal cliente, al quale sarà richiesto di firmare l'apposito "Rapporto di avvenuta verifica".

Nel caso in cui durante la verifica in campo emergano differenze tecniche rilevanti rispetto ai dati comunicati dal cliente in fase di offerta, il verificatore ne darà comunicazione al Responsabile Commerciale. Verrà generata quindi una nuova offerta sulla base delle modifiche comunicate dal verificatore. L'iter ripartirà dalle attività di programmazione della verifica.

5.5 Verbalizzazione

Al termine della verifica viene compilato il relativo "Rapporto di Verifica" contenente la proposta sull'esito dell'attività.

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio ottemperando alle eventuali prescrizioni verbalizzate, qualora esse siano riconducibili a "osservazioni".

La risoluzione delle "osservazioni" evidenziate, non significative ai fini della sicurezza, deve essere eseguita da parte del Richiedente nel più breve tempo possibile (max.90 gg), comunicata a PRO-CERT e sarà controllata da PRO-CERT o da altro organismo abilitato in occasione della successiva verifica periodica.

La documentazione prodotta durante la verifica viene sottoposta ad analisi e approvazione interna (riesame) da parte del Responsabile Tecnico di PRO-CERT o del suo vice entro 30 giorni lavorativi.

Nel caso in cui l'attività di riesame non possa essere completata entro i termini suddetti per cause non dipendenti da PRO-CERT (es. carenze documentali), sarà inviata comunicazione al cliente con la motivazione del ritardo.

Il verbale approvato verrà trasmesso al cliente entro 40 giorni lavorativi dalla verifica in campo.

Qualora a seguito di un esito negativo del riesame del rapporto di verifica da parte degli incaricati interni, dovesse rendersi necessaria la ripetizione dell'ispezione o di parte di essa, l'attività sarà eseguita con oneri a carico di PRO-CERT.

In caso di necessità di modifiche ad un verbale già trasmesso al cliente, sarà data comunicazione formale al cliente contenente il dettaglio delle modifiche apportate, inviando un nuovo verbale, con codice univoco riportante la sigla EC, che annulla e sostituisce il precedente.

Nel caso di “esito negativo” secondo quanto stabilito dal DPR 462/2001, PRO-CERT è tenuto a darne comunicazione all’Ente di vigilanza (ASL o ARPA) competente per territorio che provvederà ad effettuare le valutazioni necessarie e a stabilire se l’impianto può o meno rimanere in servizio.

In caso di esito negativo della verifica, il verificatore è tenuto a redigere il verbale entro **un giorno** lavorativo dalla data della verifica. Di ciò deve avvertire immediatamente l’Addetta Pianificazione Servizi e il Responsabile di Settore. Il verbale viene riesaminato entro le 24 ore lavorative successive, dopo l’approvazione copia del verbale viene trasmessa immediatamente dall’Addetta Pianificazione Servizi via e-mail o via pec all’ASL (o USL o ARPA) di competenza e al cliente.

Il Richiedente dovrà provvedere all’eliminazione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica e, a lavori ultimati, dovrà richiedere a PRO-CERT una verifica straordinaria per chiusura della pratica con successiva comunicazione dell’esito positivo della stessa all’Ente di vigilanza. Non è possibile per il cliente richiedere la verifica straordinaria per la chiusura delle non conformità rilevate ad altro Organismo.

PRO-CERT si impegna per quanto possibile a fare eseguire la verifica straordinaria dallo stesso verificatore che ha eseguito la verifica periodica.

Nel caso in cui dal riesame del Responsabile Tecnico di PRO-CERT o del suo sostituto risultasse errato l’esito negativo del verbale, questo verrà annullato ed il Richiedente riceverà una raccomandata A/R o PEC, con le motivazioni dell’annullamento e relativa comunicazione di nuovo sopralluogo di verifica a carico di PRO-CERT.

5.5.1 Uso del verbale

Il Richiedente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di verifica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all’oggetto della verifica.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, PRO-CERT intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

5.6 Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

1. esito negativo di precedente verifica periodica, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo stesso. Essa deve essere eseguita per quanto possibile dallo stesso Organismo e Ispettore che ha svolto la verifica con esito negativo;
2. modifiche sostanziali dell’impianto;
3. richiesta motivata da parte del Richiedente.

5.6.1 Esito negativo della verifica periodica

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il Richiedente è tenuto a far effettuare la verifica straordinaria a PRO-CERT che a sua volta, incaricherà per quanto possibile lo stesso verificatore che ha rilasciato il precedente esito negativo affinché attesti il ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell’impianto.

In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.

5.6.2 Modifica sostanziale all'impianto

Le modifiche sostanziali all'impianto richiedono l'esecuzione di verifiche straordinarie. L'individuazione di necessità è una competenza esclusiva del Cliente.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi indicativi, ma non esaustivi, relativamente alla tipologia di impianto.

Tipologia di Impianto Elettrico	Esempi
Impianti elettrici di messa a terra	<ul style="list-style-type: none">- Le variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione;- un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	<ul style="list-style-type: none">- Una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;- una variazione della categoria dell'impianto.
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione	<ul style="list-style-type: none">- Modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0, etc.);- introduzione di sostanze del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, etc.) che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0-1) con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico;- introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0-1, 20-21), con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico;- estensione di una zona esistente (zone 0-1, 20-21) che comporti adeguamento dell'impianto elettrico.

Non sono, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico.

In caso di modifiche sostanziali dell'impianto, il Richiedente in sede di verifica dovrà rendere disponibili il verbale dell'ultima verifica periodica eseguita e la documentazione tecnica relativa alle modifiche eseguite. In questo caso nel verbale verrà precisato l'oggetto della verifica stessa, anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

5.6.3 Richiesta di verifica straordinaria da parte del cliente

In questo caso il cliente dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria (es. infortunio, anomalie sull'impianto, incendio, fulminazione, etc.) allo scopo di consentire una verifica mirata dell'impianto.

6 Archiviazione e custodia dei verbali

PRO-CERT custodisce per un periodo di 10 anni dalla data di rilascio l'originale dei verbali di verifica e la documentazione tecnica relativa alle eventuali verifiche straordinarie in formato digitale.

7 Impegni di PRO-CERT

- PRO-CERT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento.
- PRO-CERT si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - **Indipendenza** (PRO-CERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. PRO-CERT si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Richiedente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra).
 - **Imparzialità** (PRO-CERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale).
 - **Riservatezza** (tutto il personale PRO-CERT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Richiedente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Richiedente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Richiedente. PRO-CERT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dall'ente di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso PRO-CERT ne darà avviso al Richiedente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie).
- PRO-CERT si impegna ad informare il Richiedente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; PRO-CERT non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Richiedente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Richiedente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con PRO-CERT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
- Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, PRO-CERT si configura come organismo di verifica di tipo "A"; infatti effettua attività di verifica solo rispetto a prodotti, servizi, impianti e installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di verifica.
- PRO-CERT garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Richiedente dalle proprie attività.
- PRO-CERT si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Richiedente.
- PRO-CERT si impegna ad informare il Richiedente dell'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori e/o di ispettori PRO-CERT in affiancamento/addestramento e ispettori in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo o audit interni).
- PRO-CERT si impegna inoltre ad assicurare l'accesso degli Ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti nei quali esegue attività per cui è accreditato, anche in assenza di preavviso.

- PRO-CERT garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di certificazione/ispezione è stato opportunamente edotto, informato e formato circa i rischi generali e specifici nelle attività di valutazione stesse.
- PRO-CERT si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

8 Impegni del Richiedente

Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di PRO-CERT durante tutte le fasi dell'attività di verifica, accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti e garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- non formulare analoga richiesta di verifica ad altro organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;
- accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da PRO-CERT, e accettare altresì, ispettori PRO-CERT in affiancamento/addestramento e ispettori PRO-CERT in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che PRO-CERT potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica, garantendone completezza e veridicità e rendendoli disponibili in loco;
- garantire al personale PRO-CERT (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo PRO-CERT l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del personale ispettivo PRO-CERT, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
 - la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto;
 - il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità;
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'INAIL;
 - nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000 V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore;
 - nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento classificazione delle zone, dichiarazioni di conformità e progetto dell'impianto elettrico e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio;
 - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio, la dichiarazione di conformità e il progetto dell'LPS;
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;

- inoltre, quando necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione della strumentazione di misura) e il personale occorrente (art.82 del D.Lgs. 81/08 e CEI 11-27); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente);
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a PRO – CERT le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale di PRO-CERT, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con PRO-CERT ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- comunicare tempestivamente a PRO-CERT qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti importanti e modifiche dell'impianto;
- attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- assolvere al pagamento delle tariffe pattuite, nei tempi e secondo le modalità concordate; il non pagamento costituirà motivo sufficiente per la rinuncia all'incarico da parte di PRO-CERT;
- possedere la revisione aggiornata del presente regolamento. Quest'ultima è sempre disponibile sul sito web di PRO-CERT;
- non utilizzare il logo Accredia posto sui documenti trasmessi da PRO-CERT;
- non apportare modifiche ai Verbali di ispezione emessi da PRO-CERT;
- non utilizzare il logo di PRO-CERT e di Accredia.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, PRO-CERT ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Il Richiedente solleva PRO-CERT da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a PRO-CERT e in caso di eventuali danni agli impianti, componenti elettrici o ad altre macchine ed attrezzature industriali, compreso il fermo degli impianti, nel caso in cui tali danni siano riconducibili ad interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta alle prove di verifica, a non conformità dell'impianto oggetto di ispezione, a difformità con quanto indicato nella documentazione consegnata a PRO-CERT o a mancata informazione del Datore di Lavoro internamente all'azienda dell'intervento di verifica.

9 Ricorsi e reclami

Il Richiedente ha la possibilità di presentare reclamo relativo all'operato di PRO-CERT (es. comportamenti del personale, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc.) o ricorso contro una decisione di PRO-CERT (correttezza dei procedimenti seguiti e/o delle valutazioni alla base delle decisioni stesse).

Le modalità di presentazione, di valutazione e risoluzione dei reclami e dei ricorsi presentati sono definite nella procedura PO B03 *Gestione delle segnalazioni, dei reclami e dei ricorsi* disponibile all'indirizzo www.procert.it e a richiesta degli interessati.

I reclami/ricorsi vengono gestiti nel rispetto della suddetta procedura.

10 Riservatezza

PRO-CERT si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizione di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, PRO-CERT metterà al corrente il cliente circa le informazioni rese note a terzi.

Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Organismo.

PRO-CERT opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente, secondo le finalità e con le modalità indicate nell'informativa sulla privacy, pubblicata nella versione in vigore sul sito PRO-CERT

Sottoscrivendo il contratto, il cliente dà il suo consenso all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di PRO-CERT e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti.

Per tali attività non è richiesto un esplicito consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR - n. 2016/679 art.6 comma 1 lettera b).

Il titolare del trattamento dei dati è PRO-CERT, con sede in Via Madrid 12, Sassuolo (MO), nella persona del suo Legale Rappresentante o di un suo delegato.

PRO-CERT metterà al corrente il Richiedente circa le informazioni rese note a terzi (es. enti di accreditamento e/o notifica).

Dal momento del rilascio del verbale di ispezione, PRO-CERT aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti da PRO-CERT, su richiesta, agli Enti di Accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

Il Richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti le attività condotte siano accessibili ad ACCREDIA ed agli Enti preposti alla sorveglianza del mercato (es. Ministeri).

11 Durata del contratto ed altre condizioni

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

12 Responsabilità civile

PRO-CERT non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di PRO-CERT.

In caso di negligenza da parte di PRO-CERT, adeguate coperture assicurative sono state predisposte per coprire eventuali responsabilità di PRO-CERT stessa.